

**Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione
464/2022/R/GAS**

**DELIBERAZIONE 20 SETTEMBRE 2022
436/2022/R/GAS**

**AFFINAMENTO DELLA DISCIPLINA FUNZIONALE ALLA NUOVA MODALITÀ DI
DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE
PER IL SERVIZIO DI TUTELA A DECORRERE DALL'1 OTTOBRE 2022, MODIFICHE AL TIVG,
ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 374/2022/R/GAS E INTERVENTI ALLA
PERIODICITÀ DI FATTURAZIONE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1219^a riunione del 20 settembre 2022

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07), così come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07), recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);

- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito: decreto-legge 69/13), così come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: legge 98/13), recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l’articolo 1 dal comma 59 al comma 82 come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (di seguito: D.L. milleproroghe) convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51;
- decreto-legge 9 agosto 2022, n.115;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09;
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 280/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com (di seguito: Bolletta 2.0);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A;
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/COM e in particolare l’Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2021, 230/2021/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 settembre 2021, 409/2021/R/gas;
- la deliberazione l’Autorità 30 marzo 2022, 143/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2022, 148/2022/R/com (di seguito: deliberazione 148/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 aprile 2022, 189/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 10 maggio 2022, 209/2022/R/com;
- la segnalazione dell’Autorità 13 giugno 2022, 252/2022/I/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2022, 296/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2022, 374/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 374/2022/R/gas);
- la segnalazione dell’Autorità 29 luglio 2022, 375/2022/gas (di seguito: segnalazione375/2022/R/gas);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, approvata con la

deliberazione 570/2019/R/gas, come successivamente modificata e integrata (RTDG);

- il Testo integrato delle disposizioni in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (TIF);
- il Testo integrato morosità gas (TIMG);
- il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato (TIVG);
- la Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023 (RTTG);
- la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 20 aprile 2010, nel procedimento C-265/08 (di seguito: sentenza del 20 aprile 2010);
- la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2010, 7645/2010 (di seguito: decisione del 28 ottobre 2010);
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 settembre 2012, 5140/2012, 5141/2012, 5143/2012, 5144/2012, 5145/2012, 5146/2012;
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione Terza, 17 giugno 2014, 1587/2014.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, come modificato dalla legge 125/07, prevede, tra l'altro, che l'Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo, altresì, salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità *“a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”*;
- il decreto legislativo 93/11 stabilisce che, per i clienti vulnerabili, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni riportate al precedente punto;
- il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio;
- con la sentenza del 20 aprile 2010, la Corte di Giustizia ha stabilito che le direttive europee di liberalizzazione del mercato del gas naturale non ostano a un regime nazionale di tutela come quello di cui al precedente punto, purché tale intervento soddisfi alcuni parametri definiti nella stessa decisione, tra i quali quello della proporzionalità dell'intervento dell'Autorità;
- il Consiglio di Stato, con la decisione del 28 ottobre 2010, ha affermato la legittimità del predetto assetto di tutele, anche rispetto ai parametri individuati dalla Corte di

Giustizia; tale affermazione ha trovato conferma nelle successive sentenze del 28 settembre 2012, 5140/2012, 5141/2012, 5143/2012, 5144/2012, 5145/2012, 5146/2012, con cui il Consiglio di Stato, accogliendo gli appelli dell’Autorità, ha riformato le sentenze del Tar Lombardia;

- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1), come convertito dalla legge 98/13, sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11 ed è stato, in particolare, previsto che “per i soli clienti domestici”, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07; ai sensi della legge 124/17 come da ultimo novellata dal D.L. milleproroghe, a far data dall’1 gennaio 2023 detta previsione sarà superata;
- con la deliberazione 280/2013/R/gas, l’Autorità ha adeguato le disposizioni del TIVG alle previsioni del decreto-legge 69/13 in materia di tutela dei clienti domestici;
- da ultimo, la legge di conversione del decreto-legge 17/21 ha integrato l’articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 481/95 attribuendo all’Autorità il compito, nell’esercizio dei propri poteri di regolazione dei corrispettivi dei servizi, di tenere conto, oltre che “*dell’andamento del mercato*”, anche “*del reale costo di approvvigionamento della materia prima*”.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- per far fronte al contesto di grave crisi internazionale e alla situazione congiunturale di grave tensione, a livello nazionale ed europeo, dei mercati dell’energia, in particolare di quello del gas naturale, con un conseguente incremento inatteso ed eccezionale dei prezzi, e connesse ricadute negative sui clienti finali, soprattutto quelli di piccole dimensioni, il Governo italiano è intervenuto a più riprese, con una serie di iniziative legislative volte ad adottare misure per fronteggiare una situazione ritenuta di “*eccezionale instabilità del funzionamento del sistema nazionale di gas naturale*”; sempre nell’ottica di mitigare quanto più possibile l’impatto dell’attuale situazione congiunturale sulla spesa dei clienti finali di minori dimensioni, l’Autorità è intervenuta a più riprese; in tale ambito, con riferimento al settore del gas naturale con la deliberazione 148/2022/R/gas ha definito, a complemento delle misure già istituite in via legislativa, uno specifico meccanismo, finalizzato a trasferire, a partire dal 1 aprile 2022, alla clientela finale di piccole dimensioni, un’aliquota dell’elemento UG2c della componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione UG2 di cui all’articolo 42.3, lettera g) del RTDG, attraverso l’applicazione di una componente di segno negativo agli scaglioni di consumo fino allo scaglione con valore massimo a 5.000 smc/annui; inoltre, per il finanziamento degli importi di cui all’elemento UG2c derivanti dall’applicazione dell’aliquota ridotta è stato istituito un conto di gestione straordinario presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali;

- le perduranti tensioni geopolitiche hanno ulteriormente incrementato, nel corso degli ultimi mesi, le forti tensioni sui mercati all'ingrosso del gas naturale già iniziate nella seconda metà dell'anno passato con forti criticità per i venditori nel reperire sui mercati all'ingrosso i volumi necessari per soddisfare anche la domanda per uso domestico per il prossimo anno termico a partire dal 1 ottobre imputabili sia alla ridotta liquidità delle quotazioni *forward* utilizzate per la determinazione della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del prezzo di tutela gas che all'incremento dei consumi atteso per il IV trimestre per i clienti serviti in tutela.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- in considerazione dell'ulteriore aggravarsi del contesto dei prezzi del mercato all'ingrosso e delle criticità negli approvvigionamenti richiamate al precedente gruppo di considerati, l'Autorità è intervenuta, in via di urgenza, con la deliberazione 374/2022/R/gas sulle modalità di determinazione della componente di approvvigionamento C_{MEM} del servizio di tutela;
- nel dettaglio, la deliberazione 374/2022/R/gas, ha previsto di:
 - a) modificare, a decorrere dall'1 ottobre 2022, le modalità di determinazione della componente C_{MEM} stabilendo che la suddetta componente sia definita pari alla media mensile del prezzo del PSV *day ahead* rilevato da ICIS-Heren e che sia pubblicata sul sito *internet* dell'Autorità all'inizio del mese successivo a quello di riferimento; in tale modo, viene superata l'attuale metodologia di quantificazione sulla base delle quotazioni trimestrali OTC relative al trimestre *t-esimo* del gas, presso l'*hub* TTF, rilevate con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre oggetto di aggiornamento, passando da una determinazione trimestrale definita prima dell'inizio di ciascun trimestre ad una determinazione mensile definita alla fine di ciascun mese di un trimestre;
 - b) definire specifici obblighi di trasparenza a carico degli esercenti la vendita e a favore dei clienti finali, nei casi in cui gli operatori dovessero ricorrere a ricalcoli di prezzo rispetto a quanto precedentemente fatturato in considerazione dell'impatto della nuova modalità di quantificazione *ex-post* della componente C_{MEM} sui sistemi di fatturazione, laddove questi siano impostati per emettere la fattura nel corso del mese; nel dettaglio, per le suddette situazioni, è stato previsto che i venditori siano tenuti, oltre a darne opportuna informazione al cliente in seno alla bolletta con le modalità già previste dalla Bolletta 2.0, a creare un'apposita sezione sul proprio sito *internet* in cui sia spiegato, in maniera chiara e comprensibile, il motivo del ricalcolo e la modalità di determinazione dei prezzi oggetto di ricalcolo;
 - c) effettuare specifiche modifiche alle modalità di calcolo della stima della spesa annua effettuata dal Portale Offerte, al fine di mantenere coerenza con le nuove determinazioni della componente C_{MEM} ;

- d) istituire, in ragione dell'attuale situazione emergenziale da cui originano gli interventi oggetto del presente provvedimento, un Tavolo di lavoro emergenziale con le associazioni rappresentative dei clienti finali domestici anche al fine di identificare l'adeguato *set* informativo, rispetto a quello già disponibile al consumatore, necessario alla migliore comprensione delle nuove modalità di determinazione delle condizioni del servizio di tutela;
- infine, in ragione del fatto che le modifiche previste dalla deliberazione 374/2022/R/gas sono state definite con la massima urgenza, al fine di permettere agli operatori di essere a conoscenza delle nuove modalità di determinazione della componente C_{MEM} prima del mese di agosto, mese in cui – in base all'attuale modalità di determinazione della suddetta componente – vengono normalmente effettuate le specifiche coperture per i volumi di gas che ciascun operatore stima di fornire a decorrere dall'1 ottobre 2022, la citata deliberazione ha previsto che i soggetti interessati potessero presentare, entro il 26 agosto 2022, le loro osservazioni e proposte motivate su aspetti di carattere implementativo al fine di valutare specifici ulteriori interventi volti a favorire l'operatività dell'intervento a decorrere dall'1 ottobre 2022.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- rispetto agli interventi prospettati dalla deliberazione 374/2022/R/gas sono pervenute osservazioni da parte di 4 operatori, 5 associazioni loro rappresentative e 1 associazione rappresentativa dei clienti domestici; inoltre, in data 7 settembre 2022 si è svolto il primo incontro del Tavolo di lavoro emergenziale con le associazioni rappresentative dei clienti finali domestici, nel quale sono state raccolte ulteriori osservazioni sul tema;
- a livello generale, dai contributi pervenuti, si è rilevata un'ampia condivisione da parte degli operatori e delle associazioni loro rappresentative in merito alla necessità di modificare la componente C_{MEM} , in considerazione del fatto che tale modifica dovrebbe consentire ai clienti finali di beneficiare di un immediato trasferimento degli effetti di eventuali iniziative nazionali ed europee di contenimento dei prezzi delle *commodity* e ai venditori di ottenere una riduzione degli oneri aggiuntivi e dei rischi legati al differenziale tra le quotazioni *forward* TTF e PSV;
- nell'ambito del Tavolo di lavoro emergenziale, le associazioni rappresentative dei clienti finali hanno in primo luogo espresso una generale preoccupazione circa l'andamento atteso dei prezzi rispetto ai quali non è risultato a loro chiaro come le nuove modalità di determinazione della componente C_{MEM} possano incidere sulla spesa futura dei consumatori; inoltre, a livello generale, è stato altresì evidenziato come l'imminente rimozione del servizio di tutela nell'attuale contesto possa avere delle ripercussioni negative sui clienti finali;

- rispetto agli interventi puntuali della deliberazione 374/2022/R/gas, con specifico riferimento alla modalità di determinazione della componente C_{MEM} , gli operatori e le associazioni loro rappresentative hanno richiesto di:
 - a) definire nel dettaglio le tempistiche di pubblicazione della suddetta componente, suggerendo anche specifiche tempistiche entro cui tale componente dovrebbe essere pubblicata dall’Autorità;
 - b) effettuare una pubblicazione giornaliera dei valori del prezzo PSV *day ahead* sul sito dell’Autorità;
 - c) definire specifici meccanismi di copertura per i venditori al dettaglio che avessero già stipulato con operatori grossisti, alcune settimane prima del 1 agosto 2022, contratti di acquisto bilaterali, con consegna a PSV, indicizzati all’attuale formula di determinazione, nell’assunzione di continuità della medesima formula di indicizzazione;
 - d) rivedere al rialzo la componente CCR, in quanto la nuova formula per il calcolo della componente C_{MEM} , attraverso la media aritmetica dei prezzi giornalieri, creerebbe comunque un rischio profilo per gli operatori che si approvvigionino sul mercato PSV *day ahead* sulla base di una previsione di profilo dei propri clienti;
- inoltre, a integrazione di quanto rappresentato in occasione della riunione del Tavolo di lavoro, una delle associazioni che vi ha preso parte ha segnalato che, pur condividendo le ragioni della nuova metodologia di determinazione della componente C_{MEM} , la mancata conoscibilità, da parte dei clienti finali, del prezzo *ex-ante*, ossia, prima del periodo in cui effettuano i propri consumi potrebbe risultare critico per gli stessi che non potrebbero né stimare la propria spesa periodica né confrontare la spesa delle offerte di mercato libero con quelle di tutela; per mitigare simile criticità sono stati proposti i seguenti interventi:
 - a) la medesima pubblicazione periodica richiesta dalle associazioni rappresentative degli operatori di cui alla lettera b) del precedente punto;
 - b) la determinazione, da parte dell’Autorità, di una stima *ex-ante* (nel mese precedente alla sua applicazione) del valore della componente C_{MEM} , da rendere nota in occasione dell’aggiornamento trimestrale delle condizioni del servizio di maggior tutela a fine settembre mediante la pubblicazione sul sito dell’Autorità;
 - c) l’introduzione di una periodicità di fatturazione mensile per il servizio di tutela, almeno per i clienti finali con soglie di consumo più elevate (come nel caso di clienti che usano il gas per riscaldamento) e almeno per il semestre invernale da ottobre a marzo;
- per quanto riguarda, invece, gli specifici obblighi di trasparenza prospettati nella deliberazione 374/2022/R/gas a favore dei clienti finali, nel caso di ricalcoli di prezzo rispetto a quanto precedentemente fatturato, gli operatori e le associazioni loro rappresentative si sono detti generalmente contrari ad ulteriori adempimenti rispetto a quelli già previsti dalla regolazione della Bolletta 2.0 atteso che, a parere

dei rispondenti, l'obiettivo informativo verso i clienti è già adeguatamente assolto dalle informazioni inserite in bolletta; inoltre, sul tema in questione:

- a) la maggior parte dei partecipanti alla consultazione ha evidenziato criticità nell'inserire informazioni puntuali del singolo cliente nell'ambito di una pubblicazione sul sito *internet* del venditore il cui accesso è aperto a tutti; a riguardo alcuni degli intervenuti hanno suggerito che ciascun venditore inserisca sul proprio sito il rimando ad una specifica pagina illustrativa presente sul sito dell'Autorità, in modo che il cliente possa apprendere le modifiche di carattere normativo-regolatorio intervenute e le potenziali conseguenze che ne derivano; altri hanno proposto, in subordine, che la sezione del proprio sito riporti una esaustiva spiegazione della tipologia di ricalcolo, corredata da casi esemplificativi nei quali il cliente possa agevolmente riconoscersi, ferme restando le informazioni puntuali che ciascun cliente riceverebbe in bolletta;
 - b) alcuni dei rispondenti hanno segnalato che la presenza di ricalcoli potrebbe avere natura anche non temporanea, evidenziando la necessità di una compensazione dei costi finanziari sostenuti per il ritardato incasso di competenze invernali nel primo ciclo di fatturazione successivo al cambiamento delle tempistiche di emissione della fattura per i soggetti che non effettuano i ricalcoli;
- sul predetto intervento riguardante gli specifici obblighi informativi a favore dei clienti finali, nell'ambito del Tavolo di lavoro emergenziale, non sono emerse osservazioni specifiche ma una associazione rappresentativa dei clienti finali ha manifestato una generale preoccupazione sulla presenza di ricalcoli qualora fossero evidenziati in bolletta per un periodo di tempo molto lungo e non transitorio; un'altra associazione rappresentativa dei clienti finali ha invece segnalato, con successive osservazioni, che non sarebbe sufficiente l'informativa sui ricalcoli in bolletta;
 - gli operatori hanno altresì segnalato altri aspetti puntuali, in particolare, relativamente all'esigenza di prevedere affinamenti alla regolazione in tema di:
 - tempistiche di invio della fattura di chiusura che, a giudizio dei rispondenti, sarebbero stringenti per la quantificazione degli importi da contabilizzare in detta fattura di chiusura per i casi di volture e disconnessioni che si effettuano a inizio mese, ciò a causa della nuova metodologia di determinazione *ex-post* della componente C_{MEM} ;
 - disciplina di cui al TIQV, rispetto alla quale è stato chiesto che i reclami connessi al cambiamento delle condizioni economiche di fornitura in esito alla nuova metodologia di determinazione del prezzo di tutela gas siano presi in carico dallo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente (di seguito: Sportello) e che, in ogni caso, le comunicazioni su questo tema siano classificate come richieste di informazioni;
 - disciplina delle offerte PLACET, rispetto alla quale è stato chiesto che il prezzo delle offerte PLACET variabili sia definito a partire dalle quotazioni del PSV in alternativa al riferimento al TTF;

- altri aspetti non pertinenti all'intervento di cui alla deliberazione 374/2022/R/gas, quali la necessità di revisione della componente QVD e la necessità di adeguamento dell'attuale livello del deposito cauzionale;
- inoltre, gli operatori e le loro associazioni rappresentative hanno segnalato l'opportunità di estendere anche ai venditori la partecipazione al Tavolo di lavoro emergenziale proposto dall'Autorità o di istituire un tavolo analogo con le associazioni degli operatori;
- infine, nell'ambito del Tavolo di lavoro emergenziale, sono emerse ulteriori osservazioni su aspetti che esulano da quelli oggetto del presente provvedimento, riguardanti, tra le altre cose, la necessità di maggiore trasparenza sulla disponibilità del gas all'ingrosso, auspicabili interventi di mitigazione della spesa dei consumatori, anche attraverso l'utilizzo di extra-profitti da estrarre, interventi di rateizzazione con facilitazioni per i clienti finali di accesso al credito;
- a integrazione delle osservazioni del predetto Tavolo di lavoro, un'associazione rappresentativa dei clienti domestici ha segnalato i seguenti ulteriori interventi:
 - la previsione di una frequenza di fatturazione mensile anche per il servizio di maggior tutela per i clienti residenti e con consumi annui superiori a 1500 kWh;
 - l'inserimento in bolletta per i servizi di tutela (i) dell'andamento dei relativi prezzi di riferimento, (ii) dell'indicazione di quanto sarebbe stato l'importo da pagare relativamente ai consumi fatturati con i prezzi dei trimestri di riferimento degli anni 2020 e 2021, (iii) delle informazioni relative agli interventi necessari alla riduzione dei consumi e ai relativi benefici secondo lo schema sviluppato dall'ENEA.

RITENUTO CHE:

- la nuova modalità di determinazione della componente C_{MEM} definita dalla deliberazione 374/2022/R/gas che permette un maggiore allineamento della suddetta componente all'andamento dei prezzi nel mercato all'ingrosso sia necessaria per perseguire il (duplice) obiettivo di: (i) garantire la possibilità per i venditori di reperire sui mercati all'ingrosso i volumi necessari per soddisfare la domanda di gas per uso domestico nel prossimo anno termico; (ii) trasferire con tempestività ai clienti finali il beneficio di eventuali iniziative europee di contenimento dei prezzi delle *commodity* energetiche, non possibile con l'attuale metodologia;
- a fronte di quanto sopra, nel confermare le modalità di determinazione della componente C_{MEM} di cui alla deliberazione 374/2022/R/gas che comportano un aggiornamento mensile *ex-post* di tale componente sulla base delle quotazioni del prodotto *day ahead* rilevate presso l'hub PSV sia parimenti opportuno:
 - a) tenere conto dell'esigenza, generalmente manifestata dai rispondenti alla consultazione, di avere certezza sui tempi di pubblicazione della componente

- C_{MEM} , prevedendo a tal fine che questa avvenga entro il secondo giorno lavorativo del mese successivo alla sua determinazione;
- b) non prevedere una pubblicazione giornaliera dei valori del prezzo PSV *day ahead* sul sito dell'Autorità in quanto tali valori sono resi disponibili a pagamento da ICIS-Heren e pertanto sottratti alla pubblica diffusione;
 - c) non prevedere specifici meccanismi di copertura per gli operatori al dettaglio che abbiano già stipulato con operatori grossisti contratti di acquisto bilaterali, con consegna a PSV, indicizzati all'attuale formula di determinazione della componente C_{MEM} , tenuto conto del fatto che tale attività negoziale tra il venditore al dettaglio e altri operatori grossisti è rimessa alla libertà delle parti e non è oggetto di regolazione dell'Autorità;
 - d) non procedere ad una rideterminazione del valore della componente CCR in quanto il rischio profilo è già stato considerato nella sua valorizzazione, da ultimo effettuata con la deliberazione 176/2022/R/gas e non varia per effetto delle sole modifiche apportate alle modalità di determinazione della componente C_{MEM} dalla deliberazione 374/2022/R/gas;
 - e) non pubblicare sul sito dell'Autorità una stima *ex-ante* del valore della componente C_{MEM} da applicare nel mese successivo in quanto simile pubblicazione potrebbe risultare fuorviante per il cliente finale, atteso che, si tratterebbe di un valore non corrispondente a quello del corrispettivo unitario effettivamente applicato al cliente nel mese di riferimento e con limitato valore predittivo, soprattutto nell'attuale congiuntura di eccezionale volatilità dei prezzi all'ingrosso, rispetto alla spesa futura; sul punto occorre invece evidenziare che ai fini del confronto tra le offerte è quantomai opportuno ricorrere al Portale Offerte che, nel caso di offerte a prezzo variabile (inclusi i servizi di tutela) effettua una stima della spesa annua prospettica prendendo a riferimento i valori *forward* degli indici/prezzi assunti alla base dell'offerta così da internalizzare in tale stima l'andamento dei prezzi dell'energia nei mercati all'ingrosso;
 - f) tenere conto dell'esigenza manifestata da un'associazione rappresentativa dei clienti finali domestici di prevedere una maggiore periodicità di fatturazione nell'ambito del servizio di tutela così da permettere ai clienti finali di conoscere più frequentemente la propria spesa e di redistribuire i pagamenti delle bollette su più mesi;
- al fine di garantire la massima trasparenza verso i clienti finali nel caso di ricalcoli della componente C_{MEM} precedentemente fatturata a titolo di acconto, sia opportuno mantenere la previsione di ulteriori obblighi informativi a carico degli esercenti la vendita rispetto a quelli previsti dalla regolazione della Bolletta 2.0, finalizzati a indicare in modo chiaro ai clienti la ragione dei ricalcoli, tenendo al contempo conto delle criticità segnalate circa l'inserimento di informazioni puntuali del singolo cliente nell'ambito di una pubblicazione aperta sul sito *internet* del venditore; inoltre, nell'ottica di tutelare i clienti finali avverso il rischio di ricevere bollette contabilizzanti acconti eccessivamente elevati, sia parimenti opportuno ancorare il

valore dell'acconto fatturato in bolletta al valore medio dell'indice PSV *day ahead* dei giorni disponibili fino alla data di emissione delle bollette;

- non sia meritevole di accoglimento la richiesta, avanzata dagli operatori e loro associazioni rappresentative, di ottenere una compensazione dei costi finanziari sostenuti per il ritardato incasso di competenze invernali nel caso in cui taluni esercenti la vendita decidano di modificare i propri sistemi di fatturazione *rolling* per passare a una logica di fatturazione a fine mese, ciò in ragione della flessibilità lasciata al singolo venditore circa la possibilità di continuare la fatturazione in corso mese e del fatto che gli impatti sugli oneri finanziari di ciascun venditore legati al cambio del calendario di fatturazione dipendono anche dalla numerosità dei clienti serviti dal singolo operatore; a riguardo, in riscontro alle osservazioni dell'associazione dei consumatori, si debba altresì evidenziare come la flessibilità lasciata ai venditori rispetto alle modalità di fatturazione del cliente finale (con la conseguente eventualità di dover ricorrere a ricalcoli) risponde all'urgenza dell'intervento che non considera i tempi normalmente necessari agli operatori per i potenziali interventi sui sistemi di fatturazione e alla durata limitata dell'intervento in ragione dell'approssimarsi della data di rimozione del servizio di tutela gas, prevista per il 1 gennaio 2023;
- relativamente alle altre osservazioni pervenute dagli operatori:
 - a) non possa essere effettuato alcun intervento sulle tempistiche della fatturazione di chiusura, dal momento che tali tempistiche sono previste da disposizioni normative;
 - b) con riferimento alla disciplina di cui al TIQV, non si ravvisano i presupposti per una deroga all'attuale regolazione che già prevede la classificazione, da parte dei venditori, tra richieste di informazioni e reclami sulla base delle rispettive definizioni del TIQV; pertanto, a titolo esemplificativo, eventuali segnalazioni del cliente finale riconducibili alla nuova metodologia di determinazione delle condizioni del servizio di tutela gas, come la maggiore variabilità del prezzo rispetto al previgente regime, potranno essere classificate come richieste di informazioni e riscontrate come tali in quanto non afferenti ad una mancata coerenza del servizio ottenuto con la regolazione; di converso, eventuali reclami in tema di fatturazione (ad esempio, relativi a presunti errori nei ricalcoli degli importi) dovranno essere gestiti e classificati secondo la disciplina sui reclami; resta inteso che lo Sportello fornirà, come di consueto, ogni supporto informativo al cliente con riferimento alla nuova regolazione inerente le condizioni del servizio di tutela gas;
 - c) sia opportuno rinviare a successivi approfondimenti eventuali modifiche alla disciplina delle offerte PLACET;
 - d) non sia opportuno trattare in questa sede gli altri aspetti segnalati in quanto non attinenti al provvedimento oggetto di modifica;
- in merito alle ulteriori richieste avanzate da un'associazione rappresentativa dei clienti domestici di: (i) prevedere, anche con riferimento al servizio di maggior tutela, una periodicità di fatturazione mensile e (ii) inserire nelle bollette dei clienti

riforniti nei servizi di tutela ulteriori informazioni, sia opportuno rinviare a successivo approfondimento l'intervento *sub* (i) mentre con riferimento agli interventi *sub* (ii) si debba precisare che gli approfondimenti sul tema sono già in corso e troveranno esito nella regolazione che sarà adottata per l'ottemperanza al decreto legislativo 210/21;

- relativamente, infine, all'opportunità di estendere anche ai venditori la partecipazione al Tavolo di lavoro emergenziale proposto dall'Autorità, si precisa che finora si sono già svolti diversi incontri tecnici con gli operatori e le loro associazioni rappresentative per confronti su aspetti implementativi della regolazione così come da prassi consolidata.

RITENUTO, PERTANTO, CHE:

- in ragione dell'attuale situazione emergenziale, nel confermare le previsioni di cui alla deliberazione 374/2022/R/gas, sia opportuno effettuare le modifiche di seguito evidenziate;
- relativamente alle modalità di determinazione della componente C_{MEM} sia opportuno prevedere che la pubblicazione della componente C_{MEM} avvenga entro il secondo giorno lavorativo del mese successivo alla sua determinazione, ciò al fine di dare maggiore certezza agli operatori;
- confermare l'attuale valore della componente CCR;
- con riferimento agli obblighi informativi del venditore a favore dei clienti finali, sia opportuno prevedere che qualora i venditori, in ragione della nuova metodologia di determinazione della componente C_{MEM} , effettuino ricalcoli degli importi precedentemente fatturati, siano tenuti a darne opportuna informazione ai clienti pubblicando sul proprio sito *internet* un esaustivo chiarimento della tipologia di ricalcolo effettuato, corredato da casi esemplificativi nei quali il cliente possa agevolmente riconoscersi, ferme restando le informazioni puntuali che ciascun cliente riceverebbe in bolletta;
- sia inoltre opportuno prevedere che, in caso di bollette contenenti acconti in stima del valore della componente C_{MEM} da applicare nel mese di riferimento, il valore di tale acconto non possa eccedere un valore pari alla media dell'indice *PSV day ahead* dei giorni disponibili fino all'ultimo giorno utile prima dell'emissione della bolletta;
- non vi siano i presupposti per intervenire sull'attuale regolazione di cui al TIQV;
- sia opportuno prevedere una deroga all'attuale regolazione di cui al TIF in tema di frequenza di emissione delle bollette sintetiche per i clienti riforniti nel servizio di tutela gas, prevedendo che, laddove i sistemi di fatturazione lo consentano, gli esercenti possano emettere la bolletta su base mensile

DELIBERA

1. di modificare, a decorrere dall'1 ottobre 2022, il TIVG nei termini di seguito indicati:
 - a. all'articolo 6, il comma 6.3 così come modificato dalla deliberazione 374/2022/R/gas, è sostituito dal seguente comma:

“6.3 Il livello della componente $C_{MEM,m}$ di cui al comma 6.1 è pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità entro il secondo giorno lavorativo dall'inizio del mese successivo al mese di riferimento.”;
 - b. all'articolo 8, il comma 8.1 è sostituito dal seguente comma:

“8.1 Il valore della componente QTt relativa al servizio di trasporto, a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, è determinato con deliberazione dell'Autorità in conformità ai criteri definiti al comma 8.2.”;
 - c. all'articolo 18, comma 1, le parole “Entro il primo mese di ciascun trimestre, con decorrenza dei trimestri dall'1 gennaio 2010,” sono sostituite dalle seguenti: “Entro la fine di ciascun mese, con decorrenza da novembre 2022,”;
 - d. la Tabella 5 è eliminata;
2. di sostituire il punto 2. della deliberazione 374/2022/R/gas con il seguente punto:

“2. di prevedere che qualora i venditori, in ragione della nuova metodologia di determinazione della componente C_{MEM} , effettuino ricalcoli degli importi precedentemente fatturati, siano tenuti a darne opportuna informazione al cliente pubblicando in un'apposita sezione del proprio sito *internet* una esaustiva spiegazione della tipologia di ricalcolo, corredata da casi esemplificativi nei quali il cliente possa agevolmente riconoscersi; il *link* alla predetta sezione del sito è riportato nella bolletta in cui sono fatturati i ricalcoli;”
3. di prevedere che, nei casi in cui siano emesse bollette contenenti una stima in acconto del valore della componente C_{MEM} , il valore stimato della predetta componente sia posto pari al valore della componente C_{MEM} del mese precedente, determinata ai sensi dell'articolo 6 del TIVG come modificato dalla deliberazione 374/2022/R/gas;
4. di prevedere che, in deroga all'articolo 4, comma 4.1 del TIF, i venditori del servizio di tutela gas possano emettere le bollette di periodo con frequenza mensile nei casi in cui sia prevista una diversa periodicità in base alla tabella 3 del TIF, dandone opportuna informazione al cliente finale con una apposita comunicazione che dovrà pervenire entro la prima bolletta in cui avviene la modifica della frequenza di emissione della bolletta;
5. di pubblicare il presente provvedimento, il TIVG e la deliberazione 374/2022/R/gas, come risultanti dalle modifiche apportate, sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.



20 settembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini